

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Daniele Caverzasio
Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 24 settembre 2013 n. 222.13 Il collaboratore personale di Laura Sadis fa la paternale ad un Consigliere di Stato

Signor deputato,

con la sua interrogazione ha chiesto al Consiglio di Stato di dare il proprio giudizio sulle affermazioni fatte dal collaboratore personale della Consigliera di Stato Laura Sadis e Vicepresidente del PLR Nicola Pini nei confronti del Consigliere di Stato Norman Gobbi, durante la trasmissione "A fuoco" di TeleTicino del 22 settembre scorso¹. In particolare, si chiede al Governo se i collaboratori dei Consiglieri di Stato non debbano esimersi dall'esprimersi sui media in merito all'operato degli altri membri del Governo e se il principio di collegialità non si estenda anche a questi collaboratori.

1. I collaboratori personali dei Consiglieri di Stato hanno uno statuto speciale disciplinato da uno specifico regolamento del 7 dicembre 1999. In questo senso, essi vengono assunti dal Governo senza pubblico concorso, su proposta del competente Direttore di Dipartimento, a cui sono direttamente sottoposti (art. 1 e 2). Nonostante questo particolare statuto, i collaboratori personali dei membri del Governo sono funzionari dello Stato a cui si applica la LORD, per quanto non disciplinato dal suddetto regolamento (art. 14 del regolamento, art. 1 cpv. 1 lett. a LORD). In questo senso, anche i collaboratori personali dei Consiglieri di Stato devono (peraltro logicamente) rispettare i doveri di servizio, non solo agendo in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, ma anche mostrandosi degni della stima e della fiducia richieste dalla loro funzione, tenendo un contegno dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa che nella vita privata e comportandosi infine con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori e i colleghi (art. 22 e 23 LORD).

2. In uno Stato democratico e liberale fondato sul diritto, anche i dipendenti pubblici beneficiano - e ci mancherebbe altro - della libertà di espressione e di informazione garantita dagli art. 16 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II ed essi possono intervenire e prendere posizione in pubblico, sulla stampa o sui media difendendo punti di vista che non corrispondono alle opinioni dominanti.

In virtù dello speciale rapporto che li lega allo Stato e al loro dovere specifico di fedeltà, essi devono nondimeno imporsi un certo riserbo e non possono assumere un comportamento nei confronti dell'autorità che trascenda manifestamente il diritto di critica che può essere riconosciuto ai dipendenti pubblici, utilizzando toni eccessivamente polemici, palesemente inopportuni o addirittura diffamatori (DTF 136 I 332; ZBI 1984 308; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL

¹ Il passaggio determinante dell'intervista a Nicola Pini è stato trascritto dalla trasmissione visibile al link: <http://www.ticinonews.ch/articolovideo.aspx?id=311211&rubrica=46290>

HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a edizione, n. 617; REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, Grundrechte, pag. 181/182).

Questi principi sono stati peraltro ancora ribaditi dalla recente risoluzione n. 5025 del 2 ottobre 2013, con cui il Consiglio di Stato ha approvato il documento "Social media: raccomandazioni per i collaboratori dell'Amministrazione cantonale".

Queste considerazioni del tutto generali già consentono di rispondere alla vostra seconda domanda. Imporre *tout court* ai collaboratori personali dei Consiglieri di Stato di non esprimersi sui media in merito all'operato degli altri membri del Governo costituirebbe una violazione della libertà di opinione e d'espressione, che dev'essere riconosciuta a tutti i dipendenti dello Stato, seppur con i limiti testé descritti e con le riserve di discrezione che la pubblica funzione esige.

3. Nicola Pini è stato invitato alla trasmissione "A Fuoco" di TeleTicino del 22 settembre 2013 quale Vicepresidente del PLR. In questa veste, egli si è espresso sulle reazioni del Consigliere di Stato Norman Gobbi alle critiche formulate durante un processo dal giudice Marco Villa (appoggiato anche dal PP Nicola Respini) nei confronti delle autorità cantonali preposte al rilascio dei permessi di dimora a stranieri con precedenti penali e alla concessione di prestazioni assistenziali. Anche se non è facile distinguere in questi casi il politico dal funzionario che cumula le due cariche, non sembra al Consiglio di Stato che Nicola Pini, esprimendosi sulla reazione manifestata dal Consigliere di Stato Norman Gobbi alle dichiarazioni del giudice Villa, abbia abusato della sua libertà di opinione e del suo diritto di critica.

In definitiva, Nicola Pini - che sul principio ha condiviso con il Consigliere di Stato le parole del giudice Villa - ha soprattutto criticato Norman Gobbi per non aver agito subito e per aver spostato il dibattito sugli Accordi bilaterali e il PLR. Come Vicepresidente del partito, Nicola Pini ha in fondo reagito con toni non eccessivi, opponendo la propria opinione a quella espressa soprattutto a titolo personale (e meno a titolo istituzionale) dal Consigliere di Stato Norman Gobbi. Indipendentemente dalla sua funzione di collaboratore personale della Consigliera di Stato Laura Sadis, Nicola Pini poteva legittimamente difendere il suo partito e gli Accordi bilaterali, ovvero esprimere un'opinione diversa da quella del Consigliere di Stato, senza venir meno ai suoi doveri di servizio. Su questo punto, il Consiglio di Stato ritiene d'altronde che Nicola Pini, nella sua veste di Vicepresidente del PLR, abbia criticato Norman Gobbi più come uomo politico che non come membro del Governo.

Anche se non è direttamente oggetto dell'interrogazione, ci si può invero chiedere se le affermazioni fatte da Nicola Pini su tutta l'attività del Governo durante questa legislatura possano comportare una violazione dei doveri del funzionario. Anche in questo caso occorre ribadire che la critica è stata fatta da Pini quale vicepresidente del PLRT e non quale collaboratore personale della Consigliera di Stato Laura Sadis.

Il Consiglio di Stato coglie comunque l'occasione per richiamare i dipendenti dello Stato e soprattutto gli alti funzionari alla necessaria prudenza quando si esprimono in pubblico per evitare situazioni imbarazzanti e pregiudizievoli nel rapporto di trasparenza e di fiducia che deve sussistere tra i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini.

4. Il principio di collegialità non riguarda né tantomeno si estende ai collaboratori personali dei Consiglieri di Stato, così come non riguarda assolutamente i dipendenti dello Stato. Questo principio si applica ai membri del Governo ed è sancito dall'art. 65 cpv. 2 della Costituzione cantonale e dagli art. 1 cpv. 2 e 6 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella